

Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Indice

Titolo I

Principi generali

Art. 1 Oggetto del regolamento. Ambito di riferimento. Competenze.

Art. 2 Disciplina normativa di riferimento.

Art. 3 Principi generali sulla modalità di formazione delle graduatorie e di assegnazione degli alloggi di E.R.P.

Titolo II Criteri generali per l'accesso e la formazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P.

Art. 4 Nucleo familiare richiedente.

Art. 5 Requisiti di accesso agli alloggi di E.R.P.

Art. 6 Condizioni di bisogno sociale rilevanti e altre condizioni per l'ordinamento delle domande in graduatoria.

Art. 7 Criteri generali per la formazione della graduatoria e dei suoi aggiornamenti.

Titolo III

Assegnazione degli alloggi di E.R.P.

Art. 8 Criteri generali per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P.

Art. 9 Controlli.

Titolo IV

Gestione degli alloggi di E.R.P.

Art. 10 Mobilità degli assegnatari di alloggi pubblici con contratti di E.R.P.

Art. 11 Contratto di locazione. Annullamento. Morosità.

Art. 12 Decadenza dalla permanenza nell'alloggio di E.R.P.

Art. 13 Occupazione illegale di alloggi e altri fabbricati.

Art. 14 Disciplina connessa al subentro, ospitalità nell'alloggio e alla coabitazione finalizzata all'assistenza.

Titolo V Norme transitorie e finali.

Art. 15 Norme transitorie e finali.

Allegato 1 Formazione della graduatoria E.R.P. e suoi aggiornamenti

Allegato 1A Condizioni di particolare bisogno socio/economico

Allegato 2 Assegnazione degli alloggi di E.R.P.

Allegato 3 Disciplina degli istituti di legge conseguenti alle assegnazioni degli alloggi di E.R.P.

Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Titolo I Principi generali

Art. 1

Oggetto del regolamento. Ambito di riferimento. Competenze.

1. Il presente regolamento disciplina i criteri, le attività ed i procedimenti inerenti l'assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (di seguito individuati con l'acronimo E.R.P.).
2. Le norme del presente regolamento sono applicate su tutti gli alloggi di proprietà comunale assoggettati alla disciplina dell'E.R.P., ovunque ubicati. Qualora vengano stipulati accordi sovracomunali o nell'ambito della Città metropolitana per lo svolgimento coordinato di funzioni in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di E.R.P. le norme del presente regolamento avranno applicazione, per quanto compatibili, secondo quanto previsto nei suddetti accordi territoriali.
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:
 - a) per Comune si intende il Comune di Bologna;
 - b) per Ente gestore si intende il concessionario degli alloggi di E.R.P. di proprietà del Comune di Bologna, incaricato della gestione tecnica e manutentiva dei medesimi, delegato o incaricato dello svolgimento delle funzioni amministrative, nonché tenuto alle relazioni ed ai rapporti contrattuali con gli assegnatari e con le organizzazioni sindacali degli inquilini;
 - c) per Organizzazioni sindacali si intendono le Organizzazioni sindacali confederali, di categoria e le organizzazioni sindacali degli inquilini, con le quali, rispettivamente per le proprie competenze, il Comune e l'Ente gestore, provvedono alla concertazione e al confronto per la definizione e l'applicazione delle norme del presente regolamento.

Art. 2

Disciplina normativa di riferimento

1. Il presente regolamento fa riferimento alla disciplina normativa statale e regionale in materia di E.R.P. e, laddove applicabile, alla normativa statale in materia di locazioni. Viene data applicazione alla vigente disciplina comunale in materia di indirizzi in tema di canoni di locazione di Edilizia Residenziale Pubblica. Trova altresì applicazione la disciplina regolamentare per le modalità d'uso degli alloggi di E.R.P. e delle parti comuni e per le modalità di accertamento e contestazione delle violazioni dei regolamenti, nonché le vigenti norme regolamentari per la ripartizione degli oneri tra l'Ente gestore e gli assegnatari di alloggi E.R.P..
2. Sono applicate le vigenti norme nazionali in materia di Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante "*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*" e successive modifiche
3. Le norme del presente regolamento si informano ai principi e alla disciplina prevista nel Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, utilizzando gli strumenti offerti dalle tecnologie ed eliminando la necessità di gestione e trattamento della versione cartacea delle istanze, favorendo il diritto da parte dei cittadini ad interagire con la pubblica amministrazione.
4. Trovano altresì applicazione le vigenti norme e i principi che favoriscono la trasparenza, la semplificazione, la facilità di accesso alla P.A. da parte dei cittadini.

Art. 3

Principi generali sulla modalità di formazione delle graduatorie e di assegnazione degli alloggi di E.R.P.

1. All'assegnazione degli alloggi di E.R.P. il Comune provvede mediante:
 - a) formazione di una graduatoria aggiornata con periodicità annuale, prevedendo la possibilità per i cittadini di presentare domanda in ogni momento;
 - b) assegnazione degli alloggi di E.R.P. in favore dei cittadini utilmente posizionati nella graduatoria. L'assegnazione è effettuata tenendo conto dell'ordine delle domande in graduatoria e nel rispetto dello standard abitativo degli alloggi, in relazione alla composizione numerica del nucleo familiare richiedente.

2. Sono stabiliti i seguenti principi generali:
 - a) La prima graduatoria viene formata provvedendo all'emanazione di apposito avviso pubblico contenente la disciplina della presentazione delle domande da parte dei cittadini;
 - b) Periodicamente sono emanati avvisi pubblici per invitare i cittadini a presentare le proprie domande per l'aggiornamento annuale della graduatoria;
 - c) Ogni cittadino avente i requisiti può presentare domanda e può aggiornarla presentando le relative integrazioni;
 - d) Le domande e le integrazioni alle domande valide vengono presentate con modalità on line;
 - e) E' fornita assistenza ai cittadini per ogni attività inerente la presentazione delle domande;
 - f) Le domande sono inserite nella graduatoria in base al punteggio attribuito. La prima graduatoria è approvata in via definitiva ed esecutiva entro centoventi giorni dal termine di ricezione delle domande. I successivi aggiornamenti annuali sono approvati con graduatoria definitiva nel termine stabilito nel vigente regolamento dei procedimenti. Dopo l'approvazione dei primi due aggiornamenti della graduatoria viene effettuata una verifica dei tempi del procedimento di approvazione e di assegnazione;
 - g) La graduatoria ha valenza territoriale comunale o qualora sussistano accordi specifici, a livello intercomunale o metropolitano;
 - h) Gli alloggi di E.R.P. disponibili sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria risultante dall'ultimo aggiornamento, nel rispetto degli standard abitativi previsti dal presente regolamento. La Giunta comunale può riservare quote di alloggi disponibili per le assegnazioni per la realizzazione di programmi di integrazione sociale e al fine di favorire l'equilibrio sociale negli immobili di E.R.P., in favore dei nuclei inseriti nella graduatoria e sempre nel rispetto dei criteri previsti al precedente comma 1 lett. b);
 - i) Il regolamento individua le condizioni di bisogno sociale rilevanti e altre condizioni di punteggio per l'ordinamento delle domande in graduatoria. La Giunta comunale provvede alle modifiche degli allegati al presente regolamento e individua con propria deliberazione la misura dei punteggi. Inoltre la Giunta comunale individua le quote percentuali di alloggi disponibili nel periodo di gestione della graduatoria da riservare a persone sole o nuclei in condizione di esclusione sociale attestata dai servizi sociali;
 - j) al fine del perseguimento dell'obiettivo di razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico secondo criteri che permettano l'equilibrio sociale delle assegnazioni, la Giunta comunale può stabilire le modalità applicative ed in via sperimentale di programmi di inserimento in nuovi comparti o di programmi di riqualificazione di comparti esistenti;
 - k) viene presentata al Consiglio comunale e alle commissioni competenti una relazione annuale relativamente alla graduatoria, alle assegnazioni ed alla applicazione degli altri istituti.

Titolo II Criteri generali per l'accesso e la formazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P.

Art. 4

Nucleo familiare richiedente.

1. La domanda di accesso alla graduatoria può essere presentata da qualunque cittadino maggiorenne per sé ed il proprio nucleo in possesso dei previsti requisiti d'accesso in materia

di E.R.P. stabiliti con disciplina regionale.

2. Ogni cittadino inserito nella graduatoria, per ogni singolo aggiornamento, può appartenere ad un unico nucleo familiare richiedente.

2bis. Per nucleo familiare richiedente si intende:

a) Nucleo familiare costituito da coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi anagraficamente. Fanno altresì parte del nucleo familiare, purchè conviventi anagraficamente, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado. I minori in affidamento all'interno dei nuclei familiari sono equiparati a quelli adottivi e naturali. Le unioni civili e le convivenze, così come disciplinate dalla Legge n. 76 del 20/05/2016, accedono all'ERP in condizioni di parità con le coppie legate da vincolo di matrimonio.

b) Nucleo di persone anche non legate da vincoli di parentela ed affinità, qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza anagrafica deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa del nucleo, essere stata instaurata almeno due anni prima dalla data di presentazione della domanda di accesso all'ERP.

3. Abrogato

4. Laddove i componenti il nucleo richiedente non siano entrambi residenti nel medesimo alloggio, per la valutazione di tutte le condizioni di punteggio si assume che il nucleo faccia riferimento ad un solo alloggio.

5. Qualora in sede di presentazione della domanda risulti che taluno dei componenti il nucleo richiedente sia in condizione certificata di invalidità, non autosufficienza o handicap con necessità di assistenza continuativa, che debba essere prestata da terze persone, è possibile specificare in domanda tale condizione. Le persone inserite in domanda per tali finalità non fanno parte del nucleo familiare richiedente per tutti gli effetti relativi all'istruttoria della domanda. E' fatta comunque salva la verifica del possesso di regolare permesso di soggiorno per il cittadino appartenente a paesi non comunitari e di regolare contratto di lavoro. In sede di assegnazione dell'alloggio di E.R.P. si terrà conto, ai fini della definizione dello standard abitativo e/o della composizione dei vani dell'alloggio da assegnare, della eventuale presenza delle persone con finalità assistenziali di taluno dei componenti il nucleo familiare richiedente;

6. Al fine di valorizzare e rafforzare le responsabilità di entrambi i genitori di norma la valutazione della condizione familiare, lavorativa ed economica è effettuata con riguardo ad entrambi i genitori, ancorché non residenti col figlio. I criteri di valutazione vengono individuati anche mediante concertazione con le organizzazioni sindacali confederali, di categoria e degli inquilini. Qualora venga determinato un criterio di priorità in capo a nuclei monogenitoriali ai fini della formazione della graduatoria di accesso all'E.R.P. un nucleo con un solo genitore viene considerato prioritariamente nei seguenti casi:

a) mancato riconoscimento del figlio/i a carico fiscale da parte del genitore non richiedente verificato anche d'ufficio dagli estratti di nascita;

b) provvedimenti giurisdizionali di affidamento esclusivo del figlio/i a carico fiscale al solo genitore richiedente;

c) abbandono del figlio/i a carico fiscale da parte dell'altro genitore non richiedente accertato in sede giurisdizionale o dal servizio sociale competente che provvede al nucleo richiedente;

d) decesso dell'altro genitore.

Art. 5

Requisiti di accesso agli alloggi di E.R.P.

1. I requisiti di accesso all'E.R.P. sono stabiliti con disciplina regionale e devono essere in possesso del cittadino richiedente e del suo nucleo familiare, secondo la suddetta disciplina, alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica dei requisiti e delle condizioni di punteggio per l'assegnazione dell'alloggio.

Art. 6

Condizioni di bisogno sociale rilevanti e altre condizioni per l'ordinamento delle domande in graduatoria.

1. Per la formazione e l'ordinamento delle domande della graduatoria sono individuate condizioni di bisogno sociale cui attribuire punteggi nel rispetto dei principi generali di seguito indicati:

- a) ai fini del presente regolamento le condizioni di bisogno sociale sono espresse dai nuclei richiedenti in domanda;
- b) il regolamento individua categorie di situazioni che rappresentano in astratto fatti, stati e qualità del nucleo richiedente;
- c) le singole categorie di situazioni non esprimono in via assoluta una condizione di svantaggio o di particolare bisogno sociale;
- d) la sommatoria delle singole situazioni evidenziate nelle fattispecie concrete rappresentate in domanda determina il riconoscimento delle condizioni di particolare bisogno sociale;
- e) nell'allegato 1 al presente regolamento sono individuate le condizioni di particolare bisogno sociale sulla base dell'incrocio delle categorie elencate nel successivo comma 2;
- f) la Giunta comunale, di concerto con le organizzazioni sindacali confederali, di categoria e degli inquilini, può individuare condizioni di particolare bisogno sociale specifiche, aggiornando l'allegato 1 al presente regolamento e definisce la misura dei relativi punteggi;
- g) nell'allegato 1 al presente regolamento sono individuate ulteriori condizioni di punteggio da considerare per l'ordinamento delle domande nella graduatoria ad integrazione delle condizioni di particolare bisogno sociale. La Giunta comunale, di concerto con le organizzazioni sindacali confederali, di categoria e degli inquilini, definisce la misura dei punteggi.

2. Sono valorizzate dal presente regolamento le categorie di situazioni di particolare bisogno sociale relative a:

- a) condizioni connesse all'età di componenti il nucleo;
- b) stati e fatti connessi alla situazione e condizione lavorativa;
- c) fatti e condizioni relative alla situazione abitativa;
- d) elementi relativi alla situazione economica del nucleo;
- e) stati e condizioni di non autosufficienza di taluno dei componenti il nucleo;
- f) il tempo maturato nella rappresentazione dell'esigenza abitativa ai sensi del regolamento.

3. I punteggi relativi alle singole condizioni di particolare bisogno sociale di cui al precedente comma 1 lett. e) non sono fra loro cumulabili. In caso di coesistenza di più condizioni di particolare bisogno sociale viene attribuita quella con punteggio più favorevole. Il punteggio relativo ad una condizione di particolare bisogno sociale può essere cumulato con le altre condizioni di punteggio aggiuntive di cui al precedente comma 1 lett. g). All'interno di ogni condizione i singoli punteggi assegnati non sono cumulabili fra loro, ad eccezione dei punteggi relativi alla categoria relativa alle situazioni di non autosufficienza di cui al precedente comma 2 lett. e) secondo le modalità previste nell'allegato 1 al presente regolamento.

4. La Giunta comunale, di concerto con le organizzazioni sindacali confederali, di categoria e degli inquilini, può riservare quote percentuali di alloggi disponibili nel periodo di gestione della graduatoria a persone sole o nuclei qualificati in condizione di esclusione sociale. La condizione di esclusione sociale non è una condizione di punteggio e non viene dichiarata in domanda dal richiedente. Viene attestata per persone sole o nuclei in carico ai servizi sociali da parte del Servizio Sociale competente, che a tal fine provvede d'ufficio secondo le modalità stabilite nell'allegato 1 al presente regolamento. Le assegnazioni in favore di persone sole o nuclei qualificati in condizione di esclusione sociale sono effettuate mediante verifica del possesso dei requisiti d'accesso all'E.R.P. e delle condizioni di punteggio, nel rispetto dei criteri del presente regolamento e della disciplina di cui all'allegato 1, secondo l'ordine delle domande in graduatoria in possesso della suddetta qualifica.

Art. 7

Criteri generali per la formazione della graduatoria e dei suoi aggiornamenti.

1. Viene emanato apposito avviso pubblico contenente la disciplina della presentazione delle domande e della formazione della prima graduatoria.
2. Ai fini della formazione della prima graduatoria, le domande devono essere presentate entro il termine perentorio previsto dall'avviso pubblico. La prima graduatoria viene approvata con provvedimento dirigenziale.
3. Il procedimento per la formazione della prima graduatoria è descritto nell'allegato 1 al presente regolamento.
4. Le domande già ammesse in graduatoria, alle quali non è seguita l'assegnazione di un alloggio di E.R.P., entrano di diritto negli aggiornamenti della graduatoria e vi permangono, unitamente alle nuove domande.
5. I richiedenti che intendono modificare la propria domanda possono integrarla con modalità on line entro il termine perentorio previsto dall'avviso pubblico emanato per la formazione dell'aggiornamento della graduatoria, al fine del collocamento in altra posizione al primo aggiornamento della graduatoria medesima. Qualora l'integrazione risulti ammissibile in sede istruttoria sostituirà integralmente la domanda precedentemente presentata nella graduatoria in approvazione.
6. L'ultima graduatoria approvata in via definitiva sostituisce, a tutti gli effetti, quella precedente.
7. La graduatoria ha valenza territoriale comunale o qualora sussistano accordi specifici, a livello intercomunale o metropolitano;
8. Il procedimento per la formazione degli aggiornamenti della graduatoria è descritto nell'allegato 1 al presente regolamento. Le modifiche al procedimento sono determinate dalla Giunta comunale.
9. Le domande sono ordinate nella graduatoria secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:
 - a) mediante il punteggio complessivo attribuito in base all'esistenza delle condizioni di bisogno sociale rilevante o di altre condizioni di punteggio;
 - b) le domande con medesimo punteggio, di cui alla precedente lettera a) sono graduate tra loro mediante il valore I.S.E.E. del nucleo familiare, preferendo quelle con valore I.S.E.E. inferiore;
 - c) qualora più domande abbiano il medesimo valore I.S.E.E. sono graduate mediante condizione di anzianità di domanda tenendo conto della misura del punteggio attribuito e a pari punteggio tenendo conto della data di presentazione della domanda; a pari data di presentazione della domanda si procede mediante sorteggio utilizzando modalità informatiche.
10. Per gli aggiornamenti della graduatoria sono introdotti criteri di graduazione relativi a:
 - a) le nuove domande collocate a pari punti;
 - b) le domande già in graduatoria che, a seguito della presentazione di integrazioni da parte dei concorrenti, vengono a posizionarsi con punteggio superiore, a pari punti;
 - c) i ricorsi con esito positivo con punteggio superiore a quello precedentemente assegnato.
11. Sono stabiliti i seguenti criteri di graduazione delle domande di cui al precedente comma 10:
 - a) le nuove domande e quelle integrate che hanno ottenuto una maggiorazione del punteggio complessivo anche a seguito di eventuali ricorsi con esito positivo, sono collocate dopo quelle del medesimo punteggio già graduate in sede di formazione della precedente graduatoria;
 - b) le domande con medesimo punteggio, di cui alla precedente lettera a) sono graduate tra

loro mediante il valore I.S.E.E. del nucleo familiare, preferendo quelle con valore I.S.E.E. inferiore;

c) qualora più domande abbiano il medesimo valore I.S.E.E. sono graduate mediante condizione di anzianità di domanda tenendo conto della misura del punteggio attribuito e a pari punteggio di anzianità di domanda tenendo conto della data di presentazione della domanda; a pari data di presentazione della domanda si procede mediante sorteggio utilizzando modalità informatiche.

12. In sede di istruttoria amministrativa sulle autocertificazioni inerenti le domande presentate, qualora le domande perdano condizioni di punteggio, sono collocate assieme a quelle con le medesime condizioni di punteggio della graduatoria di appartenenza e ordinate in base al valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.). Qualora più domande abbiano il medesimo valore I.S.E.E. sono graduate mediante condizione di anzianità di domanda tenendo conto della misura del punteggio attribuito e a pari punteggio tenendo conto della data di presentazione della domanda; a pari data di presentazione della domanda si procede mediante sorteggio utilizzando modalità informatiche.

13. In sede di ricorso con esito negativo, qualora le domande non modifichino o perdano punteggio, sono collocate assieme a quelle con le medesime condizioni di punteggio della graduatoria di appartenenza e ordinate in base al valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.). Qualora più domande abbiano il medesimo valore I.S.E.E. sono graduate mediante condizione di anzianità di domanda tenendo conto della misura del punteggio attribuito e a pari punteggio tenendo conto della data di presentazione della domanda; a pari data di presentazione della domanda si procede mediante sorteggio utilizzando modalità informatiche.

Titolo III

Assegnazione degli alloggi di E.R.P.

Art. 8

Criteri generali per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P.

1. Per l'assegnazione degli alloggi si provvede all'accertamento dell'esistenza dei requisiti d'accesso e delle condizioni che attribuiscono i punteggi ai nuclei che risultano collocati in posizione utile nella graduatoria al fine dell'assegnazione di un alloggio. I requisiti e le condizioni devono sussistere alla data di presentazione della domanda e alla data di verifica per l'assegnazione. In caso di mancato possesso dei requisiti d'accesso la domanda è esclusa dalla graduatoria.

2. In sede di verifica dei requisiti e delle condizioni i punteggi del richiedente possono essere variati in presenza del venire meno di alcuna delle condizioni e/o di acquisizione di alcuna delle condizioni di punteggio.

3. In sede di verifica dei requisiti e delle condizioni finalizzate all'assegnazione di un alloggio è possibile:

- a) attribuire d'ufficio in sede istruttoria condizioni di punteggio non dichiarate, qualora le stesse si possano evincere chiaramente dalla domanda e/o siano verificate sulla base dei dati di anagrafe in possesso dell'Amministrazione;
- b) attribuire la condizione di punteggio maggiormente favorevole al richiedente, in caso di condizioni di punteggio non cumulabili.

4. Effettuate le verifiche istruttorie di cui al comma precedente:

- a) se il punteggio rimane almeno eguale a quello per il quale il concorrente era in graduatoria si provvede all'assegnazione dell'alloggio;
- b) se il punteggio è diminuito per perdita o esclusione di alcuna delle condizioni, la domanda è collocata assieme a quelle con le medesime condizioni di punteggio della graduatoria di appartenenza e ordinata in base al valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.). Qualora più domande abbiano il medesimo valore I.S.E.E. sono graduate mediante condizione di anzianità di domanda tenendo conto della

misura del punteggio attribuito e a pari punteggio tenendo conto della data di presentazione della domanda; a pari data di presentazione della domanda si procede mediante sorteggio utilizzando modalità informatiche.

5. Qualora la domanda venga diminuita nel punteggio ai sensi della lett. b) del comma precedente o venga esclusa dalla graduatoria per assenza dei requisiti di accesso di cui al precedente art. 5 o in esito ai controlli di cui al successivo art. 9, il richiedente ha facoltà di presentare ricorso secondo le modalità previste nell'allegato 2 al presente regolamento.

6. Per ogni annualità gli alloggi disponibili sono destinati, sentite le organizzazioni sindacali confederali, di categoria e degli inquilini, nella misura percentuale del 50% alle mobilità fra assegnatari e per il 50% alle assegnazioni su graduatoria.

7. Per alloggi disponibili si intendono quelli per i quali sia attestata formale comunicazione di fine lavori a seguito di ripristino o di nuova costruzione e la data di effettiva disponibilità dell'alloggio per l'assegnazione o la mobilità.

8. Gli alloggi disponibili sono assegnati sulla base della graduatoria in vigore. Qualora risultino alloggi disponibili al momento della prima pubblicazione dell'aggiornamento della graduatoria, i procedimenti per l'assegnazione devono essere avviati entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione. Gli alloggi disponibili non assegnati mediante i procedimenti di assegnazione avviati a tale data per rinuncia, decesso o declassamento dei concorrenti, sono destinati per le assegnazioni sulla graduatoria successiva.

9. La Giunta comunale, sulla base dell'analisi tecnica della domanda, sentite le organizzazioni sindacali confederali, di categoria e degli inquilini, propone al Consiglio comunale sperimentazioni con riserva di immobili o quote di alloggi disponibili per il soddisfacimento dei bisogni abitativi di condizioni di bisogno sociale rilevante e/o per la realizzazione di forme di integrazione sociale fra la popolazione nell'ambito dell'obiettivo dell'equilibrio sociale delle assegnazioni.

10. Il procedimento per l'assegnazione degli alloggi è descritto nell'allegato 2 al presente regolamento. Le modifiche al procedimento sono determinate dalla Giunta comunale.

11. Costituisce condizione per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P., l'estinzione della morosità pregressa nel saldo dei canoni di locazione o delle indennità di occupazione e/o degli oneri accessori in alloggi pubblici con contratti di E.R.P. o di edilizia agevolata. Per i casi in carico ai Servizi sociali la condizione viene assolta qualora sussista progetto socio-assistenziale e contestuale stipula di un piano di rientro da determinarsi caso per caso tenendo conto della valutazione sociale ed economica del nucleo familiare effettuata dal servizio sociale competente.

12. Gli alloggi vengono assegnati ai nuclei familiari aventi diritto, in base alle dimensioni dell'alloggio rapportata al numero dei componenti, secondo gli standard abitativi descritti nell'allegato 2 al presente regolamento. Nella individuazione degli alloggi da assegnare ai richiedenti collocati in posizione utile in graduatoria, è data priorità all'obiettivo della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico oltre che, ove possibile, il soddisfacimento delle esigenze abitative rappresentate da parte del nucleo familiare assegnatario relativamente alla sua composizione per sesso e età e alle problematiche che manifesta. Compete alla Giunta comunale, di concerto con i Quartieri e con le organizzazioni sindacali confederali, di categoria e degli inquilini, la modifica delle classi di standard abitativo. Viene altresì perseguito l'obiettivo di sostenere l'integrazione degli assegnatari negli alloggi di E.R.P., attraverso una verifica delle situazioni sociali e socio-sanitarie presenti negli stabili individuati per l'assegnazione degli alloggi. Qualora se ne ravvisi l'esigenza si procede all'assegnazione con l'attivazione di un servizio di accompagnamento sociale.

13. L'obiettivo dell'equilibrio sociale delle assegnazioni, finalizzato all'uso razionale del patrimonio pubblico viene perseguito in via sperimentale mediante opportuni sistemi di individuazione del migliore abbinamento alloggio-nucleo. Per la definizione del nuovo sistema viene previsto uno specifico confronto con i Quartieri e con le organizzazioni sindacali

confederali, di categoria e degli inquilini. Per tali finalità l'abbinamento alloggio-nucleo familiare viene predisposto definendo il migliore ed appropriato coordinamento tra caratteristiche del richiedente e le caratteristiche degli alloggi disponibili, tenendo conto dei nuclei già inseriti negli immobili. A tal fine è effettuata una attività di valutazione dei nuclei dimoranti negli alloggi di E.R.P.. Il risultato delle attività applicato ai procedimenti di assegnazione degli alloggi disponibili tende a creare il mix-sociale cioè la possibilità di ottenere una composizione variegata degli abitanti di un comparto abitativo, in termini sociali, economici, demografici e di nazionalità presenti. Il risultato della sperimentazione sarà oggetto di apposita valutazione di concerto con i Quartieri e con le organizzazioni sindacali confederali, di categoria e degli inquilini.

14. La Giunta comunale individua i comparti su cui avviare la sperimentazione in tema di equilibrio sociale delle assegnazioni. Per i comparti individuati sono definite le modalità gestionali per coinvolgere gli inquilini. Eventuali aggiornamenti o modifiche al sistema verranno approvati dalla Giunta comunale di concerto con i Quartieri e con le organizzazioni sindacali confederali, di categoria e degli inquilini.

15. L'assegnazione è effettuata con provvedimento amministrativo, costituente concessione amministrativa, alla quale consegue la stipula di apposito contratto di locazione ai sensi della vigente normativa regionale.

16. I concorrenti che rinunciano senza valida motivazione all'assegnazione sono esclusi dalla graduatoria e non possono ripresentare domanda per un anno dalla data della rinuncia o da quella di esclusione d'ufficio. Il concorrente che rinuncia all'assegnazione deve motivare la suddetta rinuncia precisando ulteriori gravi e documentati motivi che risultino prevalenti rispetto alle caratteristiche e/o bisogni e necessità del nucleo familiare rilevati in sede di individuazione dell'alloggio idoneo per l'assegnazione. Qualora la prevalenza dei diversi e gravi motivi documentati della rinuncia sia positivamente valutata dal dirigente del settore competente, il nucleo familiare richiedente rimane utilmente collocato in graduatoria consapevole che:

- a) in caso di intervento di un nuovo aggiornamento della graduatoria il nucleo familiare rinunciario può essere sopravanzato da nuove domande e/o domande integrate di nuclei familiari collocati con punteggio superiore e favorevole all'assegnazione;
- b) verrà ricontattato per ulteriori proposte di assegnazione di un alloggio solo qualora un altro alloggio libero e disponibile per l'assegnazione sia rispondente, adeguato ed idoneo per conformazione e/o ubicazione e/o caratteristiche alle esigenze individuate formalmente dal nucleo familiare nell'atto di rinuncia motivata, fermo restando che verrà data comunque prevalenza ai criteri di equilibrio sociale dell'assegnazione.

17. Qualora gli elementi documentati della rinuncia non siano valutati motivati il Dirigente del Settore competente provvede all'esclusione d'ufficio della domanda dalla graduatoria con le modalità previste nell'allegato 2 al presente regolamento.

18. Qualora l'assegnatario rinunci all'assegnazione dopo l'emanazione del provvedimento di assegnazione e conseguentemente rinunci a stipulare il contratto, si provvede all'annullamento dell'assegnazione. Gli assegnatari che rinunciano all'assegnazione non possono ripresentare domanda di accesso alla graduatoria per un anno dalla data della rinuncia o da quella di esclusione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza alla diffida a stipulare il contratto.

19. Dopo la stipula del contratto e la consegna dell'alloggio, quest'ultimo deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro sessanta giorni, salvo gravi e documentati motivi di impedimento. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la revoca dell'assegnazione. Gli assegnatari revocati non possono ripresentare domanda di accesso alla graduatoria per due anni dalla data della revoca. Gli assegnatari revocati sono tenuti al pagamento dei canoni e degli oneri accessori maturati dalla data di stipula del contratto alla data del provvedimento di revoca.

20. La dichiarazione di revoca dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione qualora già stipulato.

21. Viene data applicazione alla vigente normativa regionale in tema di indennizzo per le opere di miglioramento realizzate dall'assegnatario con il consenso del Comune o del soggetto gestore a ciò delegato o incaricato, secondo quanto specificamente previsto dal regolamento comunale. L'indennizzo è compensato con le somme dovute dall'assegnatario nel corso del rapporto di locazione ovvero è liquidato all'atto del rilascio dell'alloggio. La Giunta comunale approva una apposita deliberazione contenente i criteri per la determinazione della misura dell'indennizzo per le opere di miglioramento, tenendo come riferimento per gli indennizzi massimi il vigente prezzario delle Opere Pubbliche del Ministero Infrastrutture e Trasporti Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Emilia Romagna e Marche. Con atto successivo sono determinati gli importi massimi e le tipologie degli interventi.

22. Al fine di accelerare le assegnazioni, l'Ente gestore può autorizzare l'assegnatario ad effettuare direttamente lavori in economia sull'alloggio per il quale sono previsti interventi di manutenzione ordinaria. La tipologia dei lavori e il relativo costo devono essere previsti nel capitolato generale dei lavori approvato ed in uso presso l'Ente gestore. L'assegnatario deve essere coperto dalle necessarie polizze assicurative per responsabilità e danni a terzi nell'effettuazione dei lavori e deve ottenere le relative certificazioni di conformità da consegnare all'Ente gestore. Il costo dei lavori effettuati viene scontato sul canone degli affitti dell'alloggio assegnato a partire dal mese successivo della data di fine lavori.

Art. 9 Controlli.

1. In fase di assegnazione sulla domanda e sulla situazione economica autocertificata sono effettuati i controlli diretti ad accertare la veridicità e la congruità di quanto dichiarato in via sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche e dell'art. 11 comma 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante "*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)*"

2. Le modalità organizzative per l'esperienza delle attività di controllo sono definite con atti gestionali.

3. Successivamente all'assegnazione e per tutta la durata del rapporto di locazione sono effettuate le attività di controllo delle dichiarazioni sostitutive uniche I.S.E.E. presentate dagli assegnatari per le finalità di legge.

Titolo IV

Gestione degli alloggi di E.R.P.

Art. 10

Mobilità degli assegnatari di alloggi pubblici con contratti di E.R.P.

1. La mobilità degli assegnatari con contratti di E.R.P. è disciplinata ai sensi della vigente normativa regionale ed in conformità ai seguenti principi.

2. Gli assegnatari possono presentare la domanda di mobilità motivando la necessità per:

- a) inidoneità dell'alloggio occupato a garantire normali condizioni di vita e di salute;
- b) dare soluzione a particolari condizioni di disagio abitativo o sociali;
- c) l'avvicinamento al luogo di lavoro, cura e assistenza.

3. Le domande di mobilità vengono presentate ed integrate con modalità on line e istruite in base alla data di presentazione.

4. La graduatoria viene formata ed approvata con periodicità annuale. Le domande sono ordinate:

- a) in base all'anzianità di domanda determinata con l'appartenenza alla prima graduatoria o ai singoli aggiornamenti della medesima;
- b) le domande con medesima anzianità di domanda sono graduate tra loro mediante il valore I.S.E.E. del nucleo familiare, preferendo quelle con valore I.S.E.E. inferiore;

c) qualora più domande abbiano il medesimo valore I.S.E.E. sono graduate tenendo conto della data di presentazione della domanda; a pari data di presentazione della domanda si procede mediante sorteggio utilizzando modalità informatiche.

5. La presentazione delle domande per l'accesso alla graduatoria per la mobilità è consentita solo agli assegnatari con contratto di E.R.P. qualora siano decorsi tre anni dalla data del provvedimento di assegnazione dell'alloggio o dalla data del provvedimento di autorizzazione di una precedente mobilità. Alcune situazioni documentate, previste in via tassativa ed esclusiva nell'allegato 3 al presente regolamento, danno facoltà all'assegnatario di presentare domanda prima del suddetto termine.

6. L'esercizio della facoltà di presentazione delle domande per l'accesso alla graduatoria per la mobilità è precluso ai nuclei familiari che si trovino in condizione di morosità nel pagamento del canone di locazione ed ai nuclei familiari che si trovano in area di decadenza dalla permanenza negli alloggi di E.R.P., fatto salvo il caso degli assegnatari che presentino domanda di mobilità per sottoutilizzo degli alloggi in relazione alla composizione numerica del proprio nucleo familiare rispetto allo standard abitativo previsto, per i quali la domanda di mobilità è ammissibile a condizione che sottoscrivano un piano di rientro della morosità sostenibile da valutarsi da parte del Comune o dell'Ente gestore delegato.

7. Le persone in ospitalità e quelle in coabitazione finalizzata all'ampliamento non possono essere considerati al fine della definizione dello standard abitativo dell'alloggio finalizzato alla mobilità. In sede di mobilità dell'alloggio di E.R.P. si terrà conto, ai fini della definizione dello standard abitativo e/o della composizione dei vani dell'alloggio di destinazione, della eventuale presenza delle persone con finalità assistenziali di taluno dei componenti il nucleo familiare richiedente di cui all'art. 4 comma 5 del presente regolamento.

8. La prima graduatoria è approvata entro novanta giorni dal termine per la ricezione delle domande ed è immediatamente esecutiva. Le domande ad integrazione delle domande già presentate e le nuove domande per l'aggiornamento della graduatoria possono essere presentate entro cinque mesi dall'esecutività della precedente graduatoria. Gli aggiornamenti della graduatoria sono approvati entro trenta giorni dal termine per la ricezione delle domande. La pubblicazione sul sito web del Comune e dell'Ente gestore costituisce formale comunicazione dell'esito della domanda presentata. Viene data comunicazione della pubblicazione della graduatoria mediante comunicazione telematica.

9. La mobilità è attivata seguendo l'ordine di graduatoria ed esclusivamente in relazione alle condizioni ed alle indicazioni specificate dal richiedente nella domanda. In particolare le indicazioni di localizzazione dell'alloggio, eventualmente fatte dai richiedenti, sono ritenute vincolanti.

10. La mobilità è autorizzata con provvedimento amministrativo, riguardante l'intero nucleo familiare. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni dall'attivazione effettuata secondo le modalità previste nell'allegato 3 al presente regolamento.

11. La rinuncia non motivata dall'assegnatario all'alloggio proposto nel rispetto della vigente disciplina regionale e regolamentare, comporta l'esclusione dalla graduatoria. Il rifiuto non motivato a presentarsi nel termine breve di giorni sette per la proposta comporta altresì l'esclusione dalla graduatoria. L'interessato potrà presentare una nuova domanda a partire dal secondo aggiornamento della graduatoria dalla data di esclusione.

12. La domanda e la relativa graduatoria ha valenza territoriale comunale o sovracomunale, qualora sussistano accordi fra Amministrazioni per la sua definizione o valenza metropolitana.

13. Ai sensi della vigente legislazione regionale si provvede all'attivazione di eventuali mobilità d'ufficio degli assegnatari, incentivando altresì mobilità per sovradimensionamento dell'alloggio e mobilità di due assegnatari verso un unico alloggio per finalità di co-housing nel rispetto dei limiti di permanenza nell'E.R.P. e di standard abitativo degli alloggi. Nell'allegato al presente regolamento sono elencate le situazioni per le quali viene attivata mobilità d'ufficio.

Compete alla Giunta comunale provvedere in ordine alle modifiche dell'allegato di concerto con le organizzazioni sindacali confederali, di categoria e degli inquilini.

14. La mobilità intercomunale fra assegnatari di alloggi di E.R.P. è attuata secondo le modalità applicative disposte dal Tavolo di concertazione provinciale ai sensi dell'art. 5 comma 3 lettera c) della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11

Contratto di locazione. Annullamento. Morosità.

1. Il contratto di locazione e il canone di locazione sono disciplinati ed applicati ai sensi della vigente disciplina regionale .

2. L'annullamento del provvedimento di assegnazione è disposto con provvedimento amministrativo ai sensi della vigente disciplina regionale. Il procedimento di annullamento dell'assegnazione, in contraddittorio con l'interessato, viene concluso in giorni novanta dalla data di verifica della causa di annullamento. Il provvedimento ha carattere definitivo, indica il termine di rilascio dell'alloggio, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

3. La medesima persona fisica non può risultare contestualmente assegnataria di più di un alloggio di E.R.P.. Parimenti due coniugi non legalmente separati non possono risultare contestualmente assegnatari di due alloggi di E.R.P.. Per i nuovi nuclei che vengono a formarsi fra soggetti che contraggono matrimonio in costanza di assegnazione di alloggi distinti, il nuovo nucleo è tenuto a individuare un unico alloggio di destinazione, riconsegnando libero da persone e cose all'Ente gestore l'altro alloggio.

4. E' applicata ai conduttori morosi la procedura per il perseguimento della morosità approvata in allegato all'atto di convenzione con l'Ente gestore per la concessione in uso del patrimonio immobiliare del Comune di Bologna.

Art. 12

Decadenza dalla permanenza nell'alloggio di E.R.P.

1. I provvedimenti di decadenza dalla permanenza nell'alloggio di E.R.P. vengono emanati nei confronti dei nuclei familiari assegnatari nei casi e per le situazioni previste dalla vigente disciplina regionale.

2. Il procedimento di accertamento dei fatti e condizioni di decadenza viene concluso entro novanta giorni, mediante provvedimento che attesta la conclusione dell'attività istruttoria. Qualora il provvedimento accerti la sussistenza dei fatti e condizioni segnalate si avvia il procedimento di decadenza. Il procedimento di accertamento dei fatti e condizioni di decadenza e il procedimento di decadenza sono descritti nell'allegato al presente regolamento. Le modifiche sono determinate dalla Giunta comunale di concerto con i Quartieri e con le organizzazioni sindacali confederali, di categoria e degli inquilini.

3. Ai sensi della vigente disciplina regionale l'emanazione del provvedimento di decadenza può essere sospeso, una volta instaurato il relativo procedimento in contraddittorio con l'interessato. Il beneficio della sospensione può essere concesso una sola volta nei casi previsti nell'allegato al presente regolamento. Le modifiche sono determinate dalla Giunta comunale.

4. Il provvedimento di decadenza, in base all'art. 11, comma dodicesimo, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 ha natura definitiva, indica il termine di rilascio dell'alloggio, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a proroghe.

5. La dichiarazione di decadenza comporta il pagamento del canone di locazione determinato ai sensi delle vigenti normative, maggiorato del 20%.

6. In applicazione della vigente normativa regionale il mancato rilascio dell'alloggio alla data stabilita nella dichiarazione di decadenza comporta il pagamento a titolo di sanzione amministrativa, di una somma da Euro 300,00 a Euro 500,00 ai sensi della L.689/1981, oltre al canone di locazione maggiorato indicato al comma cinque del presente articolo.

7. Accertate le condizioni di decadenza ed espletate correttamente tutte le procedure di avviso agli assegnatari oggetto del provvedimento, trascorsi i periodi previsti dal comma 2, art. 30 della LR 24/2001 (anche esplicitati all'allegato 3 al presente Regolamento, all'art. 5 comma 5 e 5bis) dall'esecutività del provvedimento di decadenza, l'Ente Gestore è autorizzato a sostituire la serratura dell'alloggio e a gestire gli eventuali beni mobili che si trovano all'interno. Nessuna responsabilità potrà essere imputata all'Ente Gestore o al Comune per l'eventuale assenza o presunto danneggiamento di oggetti.

8. L'esecuzione del provvedimento di decadenza, limitatamente al rilascio dell'alloggio, può essere temporaneamente sospesa, con motivato provvedimento amministrativo, per un periodo da determinarsi dal dirigente competente, in relazione alla situazione del nucleo familiare, nei casi previsti nell'allegato al presente regolamento. Le modifiche sono determinate dalla Giunta comunale di concerto con i Quartieri e con le organizzazioni sindacali confederali, di categoria e degli inquilini.

9. Il Comune promuove appositi programmi per la realizzazione di abitazioni, in locazione o in proprietà, da destinare prioritariamente ai soggetti dichiarati decaduti ai sensi della vigente normativa regionale. Qualora i soggetti per i quali è stata emanata la decadenza siano ammessi alla graduatoria per l'assegnazione di alloggi diversi da quelli di E.R.P. per la locazione a canone calmierato e sussista riserva percentuale di assegnazione di alloggi destinata ai soggetti dichiarati decaduti dall'E.R.P., l'esecuzione della decadenza viene sospesa per un numero pari di situazioni a quello degli alloggi disponibili di standard abitativo idoneo ai nuclei familiari medesimi.

Art. 13

Occupazione illegale di alloggi e altri fabbricati.

1. Ai sensi della vigente disciplina regionale sono perseguite le occupazioni illegali degli alloggi di E.R.P., abusive o senza titolo.

2. Nel caso di occupazione abusiva, il settore competente adotta anche tramite l'Ente gestore ogni azione utile per informare l'occupante in ordine all'obbligo di rilascio dell'alloggio e, se ciò non avviene, sollecita l'intervento degli organi di Polizia al fine di identificare gli occupanti. Successivamente, viene inviata all'occupante la diffida a rilasciare l'alloggio nel termine di quindici giorni, come stabilito dalla normativa vigente e si procede contestualmente ad inoltrare querela contro gli occupanti abusivi, ai sensi dell'art. 633 del codice penale. Se l'occupazione abusiva persiste viene adottato il provvedimento di rilascio, che viene notificato all'occupante. Il provvedimento viene emanato entro trenta giorni dalla ricezione e/o notifica della diffida.

3. Qualora sia riscontrata una occupazione senza titolo viene diffidato l'occupante a rilasciare l'alloggio nel termine di trenta giorni, come stabilito dalla normativa vigente, ovvero a presentare entro lo stesso termine deduzioni scritte. In seguito, valutate le eventuali deduzioni, viene adottato un provvedimento di rilascio, che viene notificato all'occupante. Il provvedimento viene emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione della segnalazione e/o del riscontro della occupazione senza titolo.

4. Il provvedimento di rilascio, in base all'art. 11, comma dodicesimo, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 ha natura definitiva, indica il termine di rilascio dell'alloggio, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'occupante e di chiunque altro occupi l'alloggio e non è soggetto a proroghe.

5. La condizione di occupante illegale abusivo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di esclusione dall'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica dal momento dell'occupazione e per un periodo di dieci anni dalla data del rilascio.

6. La condizione di occupante illegale abusivo di altri fabbricati pubblici, finché perdura lo stato di occupazione, è requisito di esclusione:

- a) dall'accesso alle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. e di altri alloggi pubblici;
- b) dall'assegnazione di alloggi di E.R.P. e di altri alloggi pubblici;
- c) da qualunque graduatoria per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. e di altri alloggi pubblici;
- d) dagli interventi per risolvere situazioni di emergenza abitativa mediante utilizzo di alloggi pubblici.

7. La suddetta causa di esclusione dalle graduatorie di assegnazione di alloggi pubblici viene altresì a gravare sugli occupanti abusivi di alloggi pubblici fino a quanto non siano stati risarciti i danni conseguenti all'occupazione.

8. L'occupazione senza titolo di un alloggio di E.R.P. non esclude dalle procedure di assegnazione di alloggi di E.R.P. e di altri alloggi pubblici.

Art. 14

Disciplina connessa al subentro, ampliamento, coabitazione, ospitalità nell'alloggio e alla coabitazione finalizzata all'assistenza.

1. I componenti del nucleo avente diritto originario, purché stabilmente conviventi, subentrano di diritto nella titolarità del contratto di locazione in caso di decesso dell'assegnatario o di abbandono dell'alloggio. Hanno diritto al subentro i componenti del nucleo avente diritto originario e altresì coloro che sono venuti a far parte del nucleo per ampliamento di diritto dello stesso, ai sensi della vigente disciplina regionale.

2. Hanno altresì diritto al subentro coloro che sono entrati nel nucleo familiare per ampliamento a seguito di stabile convivenza che comporti la modifica della composizione del nucleo originario, ai sensi dell'art. 27 comma 2 della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e successive modifiche. La procedura per l'ampliamento è disciplinata nell'allegato al presente regolamento. Nel caso di decesso dell'assegnatario prima della decorrenza del termine stabilito nell'allegato al presente regolamento, può essere concesso il subentro alla persona per il quale era stata presentata dichiarazione di inizio coabitazione finalizzata all'ampliamento, in presenza di particolari condizioni di bisogno oggettivamente accertate valutate dal Settore competente o dall'Ente gestore delegato o incaricato, in collaborazione con i Servizi sociali.

3. La coabitazione di persone diverse da quelle previste dal richiamato art. 27 comma 2 della LR 8 agosto 2001, n. 24 e successive modifiche, di cui al precedente comma 2, non costituisce in alcun modo diritto al subentro. L'istituto della coabitazione è disciplinato nell'allegato 3 al presente regolamento. Le modifiche sono determinate dalla Giunta comunale.

La coabitazione nell'alloggio di E.R.P. di familiari o terze persone, i quali svolgono attività assistenziale e/o di tutoraggio di alcuno dei componenti del nucleo familiare assegnatario che risultino invalidi, non autosufficienti o in situazione di handicap certificato con necessità di assistenza continuativa o con durata definita, non dà diritto al subentro, anche qualora sia stata acquisita la residenza anagrafica nell'alloggio. La coabitazione finalizzata all'assistenza è ammessa anche a favore di terze persone che entrano nell'alloggio per ricevere la tutela e/o le cure assistenziali effettuata nei loro confronti da parte dei componenti il nucleo familiare assegnatario. La disciplina organizzativa della coabitazione finalizzata all'assistenza è descritta nell'allegato al presente regolamento. Le modifiche sono determinate dalla Giunta comunale.

4. L'ospitalità temporanea di terze persone nell'alloggio in nessun caso modifica la composizione del nucleo avente diritto né costituisce diritto al subentro.

5. L'ospitalità temporanea non può conciliarsi con l'acquisizione della residenza presso l'alloggio dell'assegnatario. Nel caso in cui ciò dovesse verificarsi l'assegnatario incorre in causa di decadenza dell'assegnazione per cessione parziale dell'alloggio a terzi.

L'ospitalità temporanea può avere una durata massima di dodici mesi, di norma non prorogabile. Sono fatti salvi e prorogati casi gravi e documentati, da valutarsi in coordinamento con i servizi sociali e sanitari territoriali competenti. Non possono essere ospitate più del 50%

delle persone consentite dallo standard abitativo dell'alloggio.

6. La disciplina dell'ospitalità e della coabitazione finalizzata all'assistenza è descritta nell'allegato 3 al presente regolamento. Le modifiche sono determinate dalla Giunta comunale.

Titolo V Norme transitorie e finali.

Art. 15

Norme transitorie e finali.

1. A partire dall'approvazione della prima graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. e di quella di mobilità fra assegnatari formata sulla base delle norme del presente regolamento decade ogni altra graduatoria formata sulla base del previgente regolamento.

2. Ai nuclei richiedenti che presentano domanda a valere sulla prima graduatoria per l'assegnazione di alloggi di E.R.P. e a quella di mobilità formata sulla base del presente regolamento che risultavano presenti nell'ultimo aggiornamento della graduatoria approvato ai sensi del precedente regolamento adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale O.d.G. n. 247 del 20.12.2006, come modificato con deliberazione O.d.G n. 7 del 10.02.2009 e con Atti commissariali Prog. n. 98 del 21.06.2010 e Prog. 100 del 30.3.2011, viene riconosciuta la condizione di punteggio di anzianità di domanda già precedentemente attribuita.

3. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.

4. E' prevista una fase di sperimentazione e monitoraggio per la formazione della prima graduatoria e del primo aggiornamento nella quale i cittadini, ancorchè autonomi per la strumentazione informatica, verranno assistiti nella fase di presentazione della domanda.

5. La graduatoria di mobilità con modalità di presentazione on line delle domande e integrazioni viene attuata a partire dal primo aggiornamento del 2014.

6. I procedimenti di assegnazione e gestione degli alloggi di E.R.P. nonché quelli di concessione provvisoria degli alloggi di E.R.P. attivati e non conclusi alla data di approvazione del presente regolamento vengono disciplinati sulla base della precedente normativa e/o sulla base del precedente regolamento.

7. E' abrogato il regolamento adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale O.d.G. n. 247 del 20.12.2006, come modificato con deliberazione O.d.G n. 7 del 10.02.2009 e con Atti commissariali Prog. n. 98 del 21.06.2010 e Prog. 100 del 30.3.2011.